Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 103 del 24 aprile 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 24 aprile 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1965.

Criteri per la formazione, ai sensi della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, delle graduatorie per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di cui all'art. 21 e all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Assunzione nei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti, insegnanti tecnico-pratici e insegnanti d'arte applicata, forniti di particolari requisiti, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificati con legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1965.

Criteri per la formazione, ai sensi della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, della graduatorie per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di cui all'art. 21 e all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, riguardante la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 23, recante norme integrative all'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105, sull'immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744, concernente la stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235, del 18 settembre 1962, con il quale sono state determinate le cattedre e i posti degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica da conferire ai sensi del titolo III della citata legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del conferimento delle cattedre degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'art. 19 e non assegnate ai sensi degli articoli 11. 12, 16 e 17 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compilate per ciascun ruolo graduatorie nelle quali gli insegnanti non di ruolo stabili sono inclusi a domanda secondo l'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo; a tale punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente; il servizio prestato in diverso posto di insegnamento è valutato per metà. In caso di parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata dall'età.

Gli insegnanti non di ruolo stabili possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie relative alle cattedre costituite dalle discipline per le quali siano in possesso di abilitazione, ovvero, nel caso siano stati ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge, nelle graduatorie relative alle cattedre per le quali hanno ottenuto la stabilità.

Gli insegnanti non di ruolo stabili che siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituto di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica e scuola professionale femminile costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti cattedra di scuola secondaria di primo grado, possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie per le cattedre di tali scuole.

Nelle graduatorie per cattedre di materie tecniche industriali e agrarie delle scuole di avviamento professionale possono chiedere di essere inclusi anche gli insegnanti non di ruolo stabili in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, nonchè gli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 542 del 1954 conseguita con non meno di sette decimi nelle prove di esame.

Nei riguardi degli insegnanti in possesso di più abilitazioni ugualmente valide per l'assunzione in ruolo, viene valutato, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie, il titolo conseguito col miglior voto di esame, ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 687.

Art. 2.

Ai fini del conferimento delle cattedre degli istituti statali di istruzione artistica determinate ai sensi dell'art. 19 e non assegnate ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compilate graduatorie nelle quali gli insegnanti non di ruolo sono inclusi a domanda con tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente; il servizio prestato in diverso posto di insegnamento è valutato per metà. In caso di parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata dall'età.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che abbiano conseguito la stabilità o, limitatamente alle cattedre classificate di 2°, 3° e 4° ruolo, che abbiano complessivamente un servizio non inferiore a cinque anni, con qualifica per ogni anno non inferiore a «distinto», possono essere inclusi nelle graduatorie per le cattedre relative o corrispondenti alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato.

L'eventuale corrispondenza è accertata d'Ufficio, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto a tre anni.

Art. 3.

Ai fini del conferimento dei posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica determinati ai sensi del settimo comma dell'art. 22 della legge 28 luglio 1951, n. 831 e non assegnati ai sensi dei precedenti commi dello stesso articolo, sono compilate graduatorie nelle quali gli aspiranti vengono inclusi, a domanda, con tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in posto corrispondente a quello richiesto; il servizio prestato in diverso posto di insegnamento, di insegnamento tecnico-pratico o d'insegnamento d'arte applicata è valutato per metà. In caso di parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata dall'età.

Nelle graduatorie di cui al precedente comma sono inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a «valente» e a «di-

stinto », e che abbiano l'anzianità di servizio prescritta dall'art. 22 — ultimo comma — della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 4.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli possono essere assunti in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi, purchè alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande non abbiano raggiunto il limite di età prescritto, ai fini del collocamento a riposo, dall'articolo unico della legge 7 giugno 1951, n. 500.

Art. 5.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande da parte degli insegnanti di cui al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1965

Il Ministro: GUI

(2366)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Assunzione nei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti, insegnanti tecnico-pratici e insegnanti d'arte applicata, forniti di particolari requisiti, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificati con legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962, con il quale sono state determinate le cattedre e i posti degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica da conferire ai sensi del titolo III della citata legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1963, registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 93, con il quale sono stati variati alcuni contingenti delle cattedre determinate col citato decreto ministeriale 18 agosto 1962;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1964, registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 275, con il quale il prospetto delle cattedre disponibili di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 agosto 1962, è stato annullato per la parte riguardante le scuole magistrali statali;

Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105, che ha modificato l'art. 21 e l'art. 22 - ultimo comma - della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernenti il conferimento delle cattedre e dei posti determinati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 22 - settimo comma - e non assegnati ai sensi dei precedenti articoli della medesima legge 831;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1965, con il quale sono stati fissati i criteri per la formazione delle graduatorie previste dal primo comma dell'articolo unico della suddetta legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Ritenuto che, in aggiunta alle cattedre determinate col citato decreto ministeriale 18 agosto 1962, risultano disponibili, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 luglio 1961, n. 831, una cattedra di composizione della danza e due cattedre di tecnica della danza presso l'Accademia nazionale di danza;

Considerato che tali cattedre non erano conferibili a norma degli articoli 13 e 18 della citata legge n. 831 del 1961 per mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti, dato che non sono mai stati indetti concorsi ordinari per le suddette cattedre;

Ritenuto che le cattedre disponibili presso l'Accademia nazionale di danza possono essere conferite ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;

Decreta:

TITOLO I

Cattedre e posti da conferire

Art. 1.

Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria e artistica determinate ai sensi dell'art. 19 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli della medesima legge sono conferite, in applicazione del combinato disposto dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e dell'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, secondo le norme del presente decreto.

Il numero delle cattedre disponibili per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti è quello indicato nelle seguenti tabelle *A* e *B*:

A. — ISTRUZIONE SECONDARIA

Tabelle di concorso	CATTEDRE CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Numero delle cattedre da conferire
	Istruzione secondaria 1° grado	
1	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	2373
1 Avv.	Scuole secondarie di avviamento professionale: italiano, storia e geografia	816
2	Istituti medi inferiori: matematica	1020
2 Avv.	Scuole secondarie di avviamento professionale: matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene	1010
	Scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale:	
—	lingua francese	247
—	lingua inglese	29
6 Avv.	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo commerciale	292
—	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo marinaro	36

Tabelle di concorso	CATTEDRE CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Numero delle cattedre da conferire
	Istruzione tecnica	
A VII	Istituti tecnici industriali, commerciali e per geometri: matematica e fisica . . .	68
A XI	Istituti tecnici industriali e per geometri: costruzioni e disegno di costruzioni . .	48
C VIII	Istituti tecnici agrari: viticoltura ed enologia	1
C XIV	Istituti tecnici agrari: topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	6
E III	Istituti tecnici industriali: elettrotecnica e laboratorio	1
E V	Istituti tecnici industriali: meccanica, macchine e disegno relativo	26
E VI	Istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti: disegno tecnico	63
E VII	Istituti tecnici industriali: aerotecnica . .	7
E XIII	Istituti tecnici industriali: tecnologia meccanica e laboratorio	43
E XIV	Istituti tecnici industriali per minatori: topografia e costruzioni	2
E XV	Istituti tecnici industriali per edili: tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	3
E XVII	Istituti tecnici industriali per tessili e tintori: disegno ornamentale tessile	2
E XVIII	Istituti tecnici industriali per tessili e tintori: composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	1
E XX	Istituti tecnici industriali: arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali . .	3
G II	Istituti tecnici commerciali: geografia generale ed economica	15
G V	Istituti tecnici commerciali: materie giuridiche ed economiche	5
H I	Istituti tecnici per geometri: agronomia ed estimo	21
H II	Istituti tecnici per geometri: topografia . .	76
J II	Istituti tecnici nautici: fisica, elementi di chimica e di macchine	7
J IV	Istituti tecnici nautici: attrezzatura e manovra	2
J V	Istituti tecnici nautici: macchine marine e disegno	6
J VI	Istituti tecnici nautici: teoria e costruzione della nave	1
—	Educazione fisica in qualunque istituto e scuola di istruzione secondaria: cattedre maschili	828
	cattedre femminili	174

B. — ISTRUZIONE ARTISTICA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE	Ruolo	Numero delle cattedre da conferire
	I. — *Conservatori di musica*		
1	Arpa	II	8
2	Canto	II	12
3	Clavicembalo	II	1
4	Musica corale	II	1
5	Storia della musica e bibliotecario . . .	II	8
6	Violino	II	8
7	Armonia e contrappunto complementare .	III	1
8	Clarinetto	III	3
9	Esercitazioni orchestrali	III	1
10	Letteratura poet. e drammatica	III	1
11	Musica d'insieme per strumenti ad arco . .	III	4
12	Musica da camera	III	1
13	Oboe . .	III	1
14	Organo complementare canto gregoriano .	III	1
15	Pianoforte complementare	III	1
16	Strumentazione per banda	III	2
17	Tromba e trombone	III	1
18	Viola complementare	III	1
19	Violino complementare . .	III	1
20	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia	III	1
21	Materie letterarie	III	2
	II. — *Accademia nazionale di danza*		
1	Composizione della danza	II	1
2	Tecnica della danza	II	2
	III. — *Accademie di belle arti*		
1	Plastica ornamentale	III	1
2	Anatomia artistica	III	9
	IV. — *Licei artistici*		
1	Figura disegnata	III	7
2	Ornato disegnato	III	6
3	Figura e ornato modellato	III	2
	V. — *Istituti statali d'arte*		
1	Italiano, storia e geografia	III	3
1-*bis*	Ligua italiana, storia ed educazione civica, geografia (già italiano, storia e geografia)	III	3
2	Ligua italiana, storia ed educazione civica, geografia (già lingua e lettere italiane, storia dell'arte stili e bibliotecario) . . .	III	1
3	Matematica, fisica, contabilità e scienze . .	III	5
3-*bis*	Matematica, fisica e contabilità (già matematica, fisica, contabilità e scienze) . . .	III	2
4	Matematica, fisica e contabilità	III	3
5	Matematica, fisica e contabilità (già aritmetica, geometria, scienze naturali e tecnologia)	III	1
6	Tecnologia	III	2
7	Tecnologia ceramica e fisica sperimentale, con la direzione dei laboratori (già tecnologia ceramica e fisica applicata, con esercitazioni di laboratorio scientifico tecnologico)	III	1
8	Disegno professionale artistico (già ceramica e relativo disegno professionale) . .	III	1
9	Ceramica con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	2
10	Plastica	III	8
11	Plastica, con la direzione della sezione arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	1

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE	Ruolo	Numero delle cattedre da conferire
12	Plastica, direttore della sezione del marmo e della pietra, dell'intaglio in legno e ferro battuto	III	1
13	Plastica decorativa	III	2
14	Plastica (già decorazione plastica e disegno relativo)	III	1
15	Disegno e plastica di ornato e figura, direttore dell'officina della sezione stuccatori e formatori	III	1
16	Disegno ornamentale	III	1
17	Disegno dal vero	III	3
18	Disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione arte del tessile e relativo disegno professionale	III	2
19	Disegno geometrico, elementi di architettura e ornamentali	III	1
20	Disegno di architettura, con la direzione dei relativi laboratori (già disegno geometrico ed elementi di prospettiva, architettura e decorazione)	III	1
21	Disegno geometrico, proiezioni e prospettiva	III	1
22	Disegno geometrico e architettonico	III	2
23	Disegno architettonico	III	1
24	Disegno geometrico, architettura e prospettiva con la direzione del laboratorio del l'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	2
25	Disegno geometrico e architettonico (già « disegno architettonico, con la direzione del laboratorio dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	III	1
26	Architettura e direzione delle costruzioni	III	1
27	Architettura e disegno professionale	III	1
28	Disegno di architettura, con la direzione dei relativi laboratori (già « architettura, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	III	1
29	Pittura decoratica, con l'obbligo della direzione del relativo laboratorio	III	1
30	Decorazione pittorica	III	1
31	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori del mosaico	III	1
32	Decorazione pittorica, con la direzione del laboratorio di decorazione murale e di decorazione ceramica	III	1
33	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	1
34	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale (già « decorazione industriale »)	III	1
35	Scenotecnica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale (già « scenografia, direttore della sezione di scenografia »)	III	1
36	Arti grafiche, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	1
37	Fotografia artistica, con la direzione dei relativi laboratori (già « fotografia artistica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	III	1
38	Conservatore delle collezioni del museo, con l'obbligo dell'insegnamento della storia dell'arte	III	1

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE	Ruolo	Numero delle cattedre da conferire
	VI. — *Scuole statali d'arte*		
1	Italiano, storia e geografia	IV	18
1-bis	Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia (già italiano, storia e geografia)	IV	2
2	Storia dell'arte e delle arti applicate	IV	13
3	Matematica, fisica, contabilità e scienze	IV	26
4	Plastica	IV	11
5	Plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	2
6	Plastica, con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	2
7	Ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	4
8	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	3
9	Disegno dal vero	IV	10
10	Disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	5
11	Disegno geometrico e ornato	IV	1
12	Disegno geometrico e architettonico	IV	6
13	Disegno geometrico e architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	8
13-bis	Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale (già « disegno geometrico e architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	IV	
14	Disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale con particolare riferimento alle applicazioni navali	IV	1
15	Disegno di architettura, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	1
16	Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	5
17	Arte del tessile con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	1
18	Incisione sul corallo e materie affini, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	1

Art. 2.

I posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica determinati ai sensi dell'art. 22 settimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831 e non assegnati ai sensi

dei precedenti commi del medesimo articolo sono conferiti, in applicazione del combinato disposto dell'art. 22 - ultimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831 e dell'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, secondo le norme del presente decreto.

Il numero dei posti disponibili è quello indicato nelle seguenti tabelle *A* e *B* :

A. — INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

Tabelle di concorso	DENOMINAZIONE DEI RUOLI	Numero dei posti da conferire
	Istruzione secondaria di 1° grado	
	Scuole secondarie di avviamento professionale:	
15 Avv.	a tipo agrario	198
16 Avv.	a tipo industriale maschile	561
	Istruzione tecnica	
	Istituti tecnici industriali	
61	Insegnanti tecnico-pratici assistenti (coadiutori)	19
61 *c*	Insegnanti tecnico-pratici (coadiutori) laboratorio tecnologico	14
61 *e*	Insegnanti tecnico-pratici (coadiutori) laboratorio misure elettriche	2
62	Insegnanti tecnico-pratici aggiustaggio	19
—	Insegnanti tecnico-pratici aggiustatori	3
62 *a*	Insegnanti tecnico-pratici edili	3
62 *b*	Insegnanti tecnico-pratici elettricisti	16
62 *c*	Insegnanti tecnico-pratici fucinatori e trattamenti termici	19
62 *d*	Insegnanti tecnico-pratici macchine utensili	31
—	Insegnanti tecnico-pratici falegnami ebanisti	3
—	Insegnanti tecnico-pratici falegnami modellisti	1
62 *f*	Insegnanti tecnico-pratici filatori	3
62 *h*	Insegnanti tecnico tecnico-pratici fonditori	12
—	Insegnanti tecnico-pratici meccanici	2
62 *i*	Insegnanti tecnico-pratici radioelettricisti	2
62 *l*	Insegnanti tecnico-pratici tintori	2

B. — INSEGNANTI D'ARTE APPLICATA

Tabelle di concorso	DENOMINAZIONE DEI RUOLI	Numero dei posti da conferire
	Istituti statali d'arte	
1	Per la tipografia	2
2	Per la stampa litografica (già insegnante d'arte applicata per la litografia)	1
3	Per il laboratorio arti grafiche	1
4	Per la rilegatura artistica (già insegnante d'arte applicata legatore)	1
5	Per l'ebanisteria e la trasia	3
6	Per l'intaglio	1
7	Per l'intaglio in legno e la plastica ornamentale	1
8	Per l'ebanisteria (già insegnante d'arte applicata per il legno)	1
9	Per la lavorazione a cesello e sbalzo	1
10	Per il laboratorio di incisione	1
11	Per la fonderia artistica	1
12	Per il ferro battuto e sbalzo	1
13	Per la sezione del ferro battuto	1
14	Per la sezione metallica	1
15	Per la formatura e la stampatura	1
16	Per la foggiatura, con l'obbligo della preparazione del biscotto per il laboratorio di decorazione (già insegnante d'arte applicata per la foggiatura al tornio)	1
17	Stuccatore e formatore	1
18	Formatore, torniante e fornaciante	1
19	Per la sezione ceramica	1
20	Per la formatura e la foggiatura (già insegnante d'arte applicata per le terrecotte)	1
21	Per il laboratorio ceramisti	1
22	Decoratore e smaltatore per la ceramica	1
23	Per la sezione di decorazione murale	1
24	Per la decorazione dei tessuti (già insegnante d'arte applicata per la decorazione applicata all'industria)	1
25	Per la lavorazione del marmo e della pietra (già insegnante d'arte applicata per la decorazione plastica)	1
26	Per la decorazione pittorica	2
27	Per la decorazione pittorica (olio, affresco, tempera, encausto, mosaico)	1
28	Per la decorazione pittorica (lacche, doratura, stampatura e stoffe)	1
29	Per la decorazione dei tessuti (già insegnante d'arte applicata per la decorazione industriale)	1
30	Per il mosaico	3
31	Per la sezione della lavorazione marmo e pietra	2
32	Per la tessitura	3
	Scuole statali d'arte	
1	Per l'ebanisteria, tarsia ed intaglio	1
2	Per l'ebanisteria e tarsia	9
3	Per la tarsia	2
4	Per l'intaglio	1
5	Per l'intaglio in legno	2
6	Per la falegnameria	1
7	Per la lavorazione del legno	1
8	Decoratore e smaltatore per la ceramica	4
9	Per la formatura, tornitura e i forni	1
10	Per la decorazione pittorica	1
11	Per il ferro battuto e sbalzo	2
12	Per la tessitura	3
13	Per il merletto e ricamo	1
14	Per il merletto	2
15	Per il ricamo	2

TITOLO II

Requisiti per l'assunzione in ruolo

Art. 3.

L'assunzione nei ruoli ordinari dei professori degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria per le cattedre indicate al precedente art. 1 Tabella *A* - può essere richiesta dagli insegnanti non di ruolo di-

chiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744 e successive modificazioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti le cattedre alle quali aspirano.

Gli insegnanti che siano stati ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'assunzione in ruolo per le cattedre per le quali hanno ottenuto la stabilità.

Gli insegnanti non di ruolo stabili che siano forniti di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituto di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica e scuola professionale femminile possono chiedere l'assunzione in ruolo per cattedre delle scuole secondarie di 1° grado, purchè almeno una delle materie cui si riferisce l'abilitazione posseduta coincida con una delle materie costituenti la cattedra di scuola secondaria di 1° grado richiesta.

Art. 4.

L'assunzione nei ruoli ordinari dei professori degli istituti statali di istruzione artistica per le cattedre indicate al precedente art. 1 tabella *B* può essere richiesta dagli insegnanti non di ruolo presso gli istituti di istruzione artistica che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente alle cattedre classificate di II, III e IV ruolo, dagli insegnanti non di ruolo che abbiano un servizio complessivo non inferiore a cinque anni, con qualifica per ogni anno non inferiore a « distinto ».

Tale periodo di servizio è ridotto a tre anni per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali.

Gli insegnanti predetti possono richiedere l'assunzione in ruolo per le cattedre relative o corrispondenti alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato.

L'eventuale corrispondenza sarà accertata d'ufficio, sentito il parere del Consiglio superiore delle Antichità e belle arti.

Art. 5.

L'assunzione nei ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale e degli insegnanti d'arte applicata degli istituti statali di istruzione artistica, per i posti indicati al precedente art. 2, può essere richiesta dagli insegnanti tecnico-pratici e dagli insegnanti d'arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno dei suddetti anni scolastici abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio.

Tale servizio deve risultare prestato in qualità di insegnante tecnico-pratico o di insegnante d'arte applicata, nonchè in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento gli interessati erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze.

Art. 6.

Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito al successivo art. 8 i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento. I non vedenti possono essere assunti in ruolo per le cattedre per le quali sia prevista dalle norme vigenti la loro partecipazione ai concorsi ordinari.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2 quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2 quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128 secondo comma del testo unico citato);

d) coloro che abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 8, il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori, insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di arte applicata di ruolo ordinario.

Non possono inoltre aspirare all'assunzione in ruolo gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria che:

a) siano stati radiati dall'albo professionale ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 e dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

b) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160;

c) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16, nel caso che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 8 non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

d) siano decaduti dalla stabilità nell'incarico ai sensi dell'art. 6 secondo comma della legge 3 agosto 1957, n. 744.

Per gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica si applicano, ai fini dell'eventuale esclusione dall'assunzione nei ruoli, le disposizioni dell'ordinamento dell'istruzione artistica corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.

Parimenti nei riguardi degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti d'arte applicata si applicano, ai fini dell'eventuale esclusione dall'assunzione nei ruoli, le disposizioni per essi vigenti.

TITOLO III

Presentazione delle domande, termine e documentazione

Art. 7.

Ai fini dell'assunzione in ruolo gli interessati devono presentare al Ministero della pubblica istruzione Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abili-

tati - domanda redatta su carta da bollo da L. 400 e compilata secondo i modelli allegati al presente decreto (allegato *A*).

In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome (le coniugate indicheranno il cognome da nubili), nome, cognome del marito (per le coniugate), luogo e data di nascita;

b) le discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o, per gli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata e per gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, il servizio prestato. Gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica che abbiano titolo alla riduzione del prescritto quinquennio di servizio indicheranno altresì le eventuali qualifiche che consentono tale riduzione;

c) la cattedra o il posto richiesto, riportando esattamente le denominazioni e le altre indicazioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2. Non potranno essere prese in considerazione domande eventualmente presentate per cattedre ed insegnamenti non elencati nei citati articoli;

d) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

Devono inoltre dichiarare:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non aver riportato condanne penali. In caso positivo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 6;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, Istituto o Università presso il quale è stato conseguito.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'Istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati, ai fini dell'assunzione in ruolo, i seguenti documenti:

1) per gli aspiranti a cattedre degli istituti e scuole di istruzione secondaria di cui al precedente art. 3:

a) un certificato in carta legale, rilasciato dal competente provveditore agli studi, da cui risulti la conseguita stabilità nell'incarico ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 744 e successive modificazioni;

b) il certificato in carta legale del titolo di abilitazione o del titolo abilitante relativo all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra richiesta. Tale certificato, che potrà essere esibito anche in copia autentica, dovrà contenere l'indicazione del punteggio complessivo riportato, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo;

c) originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

2) per gli aspiranti a cattedre degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente art. 4:

a) un certificato in carta legale rilasciato dal competente capo d'Istituto, da cui risultino le discipline per le quali l'interessato ha conseguito la stabilità ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, ovvero uno o più certificati di servizio, parimenti rilasciati in carta legale dal competente capo d'Istituto, attestanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, ai sensi del primo e secondo comma del precedente art. 4.

I certificati di servizio dovranno esattamente indicare per ciascun anno scolastico la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie e l'orario di insegnamento, e la qualifica riportata. Per chi abbia tenuto contemporaneamente insegnamenti diversi, le suddette indicazioni devono essere distinte.

In ogni caso i certificati di stabilità e quelli di servizio dovranno essere redatti secondo i modelli allegati al presente decreto (allegati *B* e *C*);

b) originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

c) i certificati attestanti i requisiti che danno titolo alla riduzione del periodo di servizio, rilasciati dalle autorità e nelle forme indicate al successivo art. 9;

3) per gli aspiranti a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata di cui al precedente art. 5:

a) uno o più certificati di servizio rilasciati in carta legale dal competente Capo d'Istituto, attestanti il servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, ed il periodo minimo di servizio richiesto per l'ammissione ai sensi del citato art. 5 del presente decreto. I certificati di servizio dovranno contenere l'esatta indicazione degli elementi precisati al n. 2 - lettera *a*) - secondo capoverso, del presente comma;

b) originale o copia autentica del titolo di studio eventualmente posseduto.

Devono essere, inoltre, allegati alla domanda, da parte di tutti gli aspiranti:

1) una scheda di elencazione dei documenti presentati ed una scheda di valutazione dei titoli. Dette schede sono in distribuzione presso i Provveditorati agli Studi, e devono essere compilate dall'aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione, facendo riferimento a quanto dichiarato nella domanda di assunzione in ruolo ed ai documenti allegati,

2) i certificati dei servizi prestati, che ciascun candidato intenda far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, richiamato nel secondo comma dell'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105. Detti certificati devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico e il numero delle ore settimanali di insegnamento; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali di istru-

zione secondaria, debbono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi d'Istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

Per quanto riguarda il titolo di studio, in caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nei casi in cui, in base ai titoli posseduti, si possa chiedere l'assunzione in ruolo per cattedre diverse di istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica o per posti diversi di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata, devono essere presentate domande in carta legale distinte per ciascuna delle cattedre e posti richiesti, documentando una sola domanda. Alle altre saranno unite le schede di cui al n. 1 del settimo comma del presente articolo, nonchè gli eventuali diversi titoli attestanti i requisiti di ammissione, facendo in ogni caso riferimento, per la documentazione, alla domanda cui questa è stata allegata, ed indicando, in ogni domanda, le altre domande presentate.

Art. 8.

Le domande di assunzione in ruolo, documentate a norma del precedente art. 7, devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati - e devono pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti sopra indicati che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni e sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili al candidato, comporteranno la reiezione della domanda.

Gli aspiranti a cattedre degli istituti e scuole di istruzione secondaria che non siano in possesso del certificato di abilitazione di cui al sesto comma, n. 1 lettera *b*) del precedente art. 7 potranno farne richiesta, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, con separata istanza in carta da bollo indirizzata all'Ufficio concorsi scuole medie, chiedendo altresì che sia allegato d'ufficio alla domanda di assunzione in ruolo. A detta istanza, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione nella domanda di assunzione in ruolo, dovranno essere unite tante marche da bollo semplici (non per atti amministrativi) da L. 400 quanti sono i certificati di cui si chiede il rilascio.

Art. 9.

I requisiti speciali che danno titolo al beneficio indicato nell'art. 4 - secondo comma - del presente decreto devono essere documentati, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 8, nelle seguenti forme:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 400;

2) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni della legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

4) i reduci della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

5) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 400. I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero dell'Africa italiana;

6) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947. n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla Legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani di caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 7 devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

9) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

10) le vedove dei caduti indicati al precedente n. 9 devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

11) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Ai fini della riserva dei posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli aventi diritto devono documentare la loro qualifica, entro il medesimo termine stabilito dal primo comma del precedente articolo 8, nelle seguenti forme:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

TITOLO IV

Approvazione delle graduatorie - Documentazione e accertamento dei requisiti generali di ammissione - Disposizioni finali.

Art. 10.

Le graduatorie degli aspiranti all'assunzione in ruolo secondo le norme del presente decreto saranno compilate applicando i criteri stabiliti con il decreto ministeriale 15 gennaio 1965 citato nelle premesse.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dall'età.

Il conferimento delle cattedre e dei posti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà disposto, per ciascun ruolo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di

merito, salvo le riserve previste dalle norme vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra, degli invalidi per servizio e categorie assimilate.

Art. 11.

Le graduatorie di cui al precedente art. 10 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati in posizione utile per la nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati - entro trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 12.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai fini del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo, dichiarando di rinunziare all'assunzione in ruolo o di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1965
Registro n. 25 Pubblica istruzione, foglio n. 20

ALLEGATO *A*

MODELLI DELLA DOMANDA DI ASSUNZIONE IN RUOLO
(carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati. — ROMA

Per gli aspiranti a cattedre degli istituti e scuole di istruzione secondaria:

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nat . . il . . . . a (provincia di . . . .); insegnante non di ruolo dichiarato stabile per l'insegnamento di . . . . ne . . . . chiede di essere assunto nel ruolo ordinario per cattedre di . . . . (2), ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Per gli aspiranti a cattedre degli istituti di istruzione artistica:

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nat . . il . . . . a . . . . (provincia di . . . .), in servizio presso . . . . in qualità di insegnante non di ruolo, dichiarato stabile per l'insegnamento di . . . . ne . . . . (oppure: con anzianità complessiva di cinque anni di servizio per l'insegnamento di . . . . oppure: con anzianità complessiva di tre anni di servizio per l'insegnamento di . . . . e fornito della qualifica di . . . . (3), chiede di essere assunto nel ruolo ordinario per cattedre di . . . . (2), ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Per gli aspiranti a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata:

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nat . . il . . . . a . . . . (provincia di . . . .), insegnante tecnico-pratico (o d'arte applicata), in servizio nell'anno scolastico 1959-60 con qualifica di . . . . o nel 1960-61 con qualifica di . . . . e fornito dell'anzianità complessiva di cinque anni di servizio in qualità di . . . . , chiede di essere assunto nel ruolo ordinario per posti di . . . . (2), ai sensi dell'art. 22 - ultimo comma - della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Per tutti gli aspiranti:

A tal fine, ed ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 1965, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (4);

di non aver riportato condanne penali (5);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 6 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1965;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (6);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . (7);

di possedere, ai fini delle riserve di posti, la qualifica di . . . . (8).

Oltre alla presente, . . l . . sottoscritt . . . . presenta anche domanda di assunzione in ruolo per cattedre di . . . . (2).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nell'allegata scheda *A*.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . . . . e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (9).

Data . . . .

Firma (1)

. . . .

Autentica di firma (10)

. . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome ed infine il cognome del coniuge.

(2) Indicare la cattedra o il posto e il tipo di scuola, riportando esattamente le denominazioni e le altre indicazioni contenute nelle tabelle degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1965.

(3) Indicare la qualifica precisa che dà diritto all'ammissione con tre anni di servizio, specificando la categoria di appartenenza (ex combattenti, assimilati, perseguitati politici e razziali).

(4) Nel caso che l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena e riabilitazione) nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Non essere soggetto a tali obblighi:
Aver regolarmente prestato servizio militare di leva.
Essere attualmente in servizio militare.
Non aver ancora concorso alla leva.

(7) Indicare l'Università o l'Istituto.

(8) Mutilato o invalido di guerra, civile per fatto di guerra o per servizio.

(9) Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(10) La firma deve essere autenticata dal Capo dell'Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *B*

MODELLO DI CERTIFICATO DI STABILIZZAZIONE
per gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica
(carta da bollo)

. . . . (1)

Si certifica che il prof. . . nato a . . (provincia di . .) il . . è stato dichiarato stabile ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 744 per l'insegnamento di . . . (2) nella scuola (o istituto) . con nota ministeriale n. . del .
Si rilascia a richiesta dell'interessato, per uso assunzione in ruolo.

Data . . . .

Firma del capo d'Istituto
o della competente autorità
. . . .

---

(1) Intitolazione della scuola o istituto che rilascia il certificato.

(2) Indicare la materia o le materie di insegnamento quali risultano dalla comunicazione ministeriale.

ALLEGATO *C*

MODELLO DI CERTIFICATO DI SERVIZIO NON DI RUOLO
(carta da bollo)

. . . . (1)

Si certifica che il prof. . . . . nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . , ha prestato presso questo . . . . (2) il seguente servizio:
anno scolastico 19 . .-19 . .: dal . . . . al . . . . (3), ininterrottamente (4), incarico (5) di . . . . (6), per ore . . settimanali, nella classe . . . . (7), qualifica: . . . . (8)
Ha partecipato alle due sessioni di esame.
anno scolastico 19 . .-19 . .:
. . idem c.s. . . . .
anno scolastico 19 . .-19 . .:
. . idem c.s. . . . .
Annotazioni eventuali . . . . (9).
Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per uso di assunzione in ruolo.

Data . . . .

Firma del capo d'Istituto (10)
. . . .

(1) Intitolazione della scuola o istituto o ufficio che rilascia il certificato.

(2) Specificare la scuola o istituto.

(3) Giorno, mese e anno.

(4) Indicare le eventuali interruzioni.

(5) o supplenza.

(6) Materie insegnate.

(7) o nelle classi.

(8) Per il servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti va riportata non la qualifica, ma l'indicazione; « senza demerito ». La stessa indicazione va posta nel caso di servizio negli istituti statali e pareggiati per cui non sia stato possibile assegnare la qualifica.

(9) Nella presente sede i certificati di servizio prestato negli istituti pareggiati e negli istituti parificati e legalmente riconosciuti devono riportare gli estremi del decreto con cui venne concesso il pareggiamento o il riconoscimento (anche se questi già figurano nel timbro di intestazione) secondo la seguente formula: l'Istituto (o il corso, o la classe, o le classi) ottenne il pareggiamento (o il riconoscimento legale) con decreto ministeriale . . . . a decorrere dal . . . . data esatta).

Esso fu revocato con decreto ministeriale . . . . in seguito a . . . . (10) o della competente autorità.

(2367)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151276) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 250